

Il requisito previsto dalla lett. g) art. 2 del disciplinare di gara non può ritenersi soddisfatto in caso di gestione disgiunta dei servizi di gara da almeno un anno in Enti di classe pari o superiore a quella della stazione appaltante.

In relazione al requisito richiesto nella lett. a) art. 2 del disciplinare si comunica che trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 2 bis del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.

In relazione alle lett. e) g) k) art. 2 del disciplinare si fa presente che ai fini dell'accertamento dei requisiti in capo alle varie tipologie dei concorrenti (es. Società Consortili) si farà applicazione delle norme di legge in materia e di quanto prescritto da queste ultime.

In relazione all'art. 4 del disciplinare si comunica che, a chiarimento, è stata pubblicata sul sito una determina dirigenziale.

Si comunica che il possesso dei requisiti di gara verrà valutato dalla Stazione appaltante in sede di gara applicando le norme di legge con riguardo alle singole tipologie dei concorrenti.

In relazione alla lett. l) dell'art. 2 del disciplinare di gara si conferma, come già esplicitato nello stesso articolo, che la risoluzione del contratto con enti pubblici è riferito ad inadempimenti del soggetto privato.